

Click to prove
you're human



Torrente diritto privato pdf

Consente di realizzare una successione in quanto un nuovo cred succede al vecchio.Mediante un contratto l'originario creditore,CEDENTE,cede i suoi diritti reali ad un nuovo creditore,CESSIONARIO.Per la validità del contratto serve il CONSENSO di entrambi i cred,ma di regola non serve il consenso del debitore,CEDUTO,secondo il principio di libera cedibilità.Esistono delle eccezioni in cui è richiesto il consenso del deb in particolare se si tratta di CREDITI a carattere STRETTAMENTE PERSONALE,nei casi previsti dalla legge,e nel DIVIETO PATTIZIO DI CESSIONE se deb e cred si sono accordati sull'incedibilità del credito.Se,contro il divieto,il credito viene ugualimnte ceduto dal cred si distinguono due situazioni:se il cessionario è a conoscenza del patto di incidibilità,la cessione non ha effetto,se il cessionario ignora di buona fede l'esistenza del patto diventa titolare sul credito e la cessione ha efficacia,in questo caso il deb può chiedere al cedente il risarcimento del danno ma è comunque tenuto ad adempiere l'obbligazione verso il cessionario. La cessione del credito può avvenire a TITOLO GRATUITO se il creditore da e non vende il credito a terzi,a TITOLO ONEROSO se il cred vende il proprio credito a terzi e SOLVENDI CAUSA nel caso in cui la cessione viene effettuata per estinguere un debito.Questa tipologia di cessione del credito integra gli istituti di prestazione in luogo dell'adempimnto e cessione del credito;a seconda del momento in cui viene estinta l'obbligazione si può avere la CESSIONE PRO SOLVENDO, nel caso in cui il rapporto obbligatorio tra ceduto e cessionario si estingue quando il cessionario riceve il pagamento dal cedente, e la CESSIONE PRO SOLUTO ove il rapporto obbligatorio termina nel momento in cui viene ceduto il credito.Se le parti non dispongono diversamente la cessione è sempre pro solvendo.Per cominciare al deb il cambiamento di creditore occorre una NOTIFICAZIONE e in seguito un'ACCETTAZIONE da parte del deb stesso del cambiamento altrimenti quest'ultimo non avrà effetto.Se il deb non viene messo a conoscenza della cessione e paga il creditore liberato,questo pagamento è valido solo se il deb è in uno stato di buona fede soggettiva.Può succedere che il creditore decide di cedere il credito a piu persone generando un CONFLITTO FRA PIU AVENTI CAUSA DA UN SOLO DANTE CAUSA e in questa situazione prevale chi notifica per primo al deb la cessione o chi per primo riceve l'accettazione del deb oppure, nel caso particolare ,se si tratta di beni mobili ,prevale chi per primo acquista il possesso ,se si tratta di beni immobili ,prevale chi per primo trascrive gli atti relativi .Per la cessione del credito sono previste due garanzie,LA GARANZIA DI ESISTENZA,il cedente deve garantire al cessionario l'esistenza del credito,e la GARANZIA DI SOLVENZA,il cedente garantisce il pagamento del ceduto verso il cessionario e questa garanzia opera soltanto se le parti l'hanno prevista;se il credito non esiste o è nullo ,l'obbligazione rimane comunque valida ma il cessionario nona acquista nulla e può chiedere il risarcimento dei danni ,se il ceduto non paga,pagherà il cedente DELEGAZIONE art1268 E' una modificazione dei soggetti nel lato passivo. Il debitore originario,DELEGANTE,incarica un terzo,DELEGATO,di pagare o di obbligarsi nei confronti del creditore,DELEGATARIO.Il rapporto originale tra delegatario e delegante è detto RAPPORTO DI VALUTA,il rapporto tra delegante e delegato è detto RAPPORTO DI PROVISTA.L'atto di delega è un CONTRATTO DI MANDATO per cui serve sempre il consenso del delegato e con il quale nasce un obbligo del delegato nei confronti del delegatario.Questo atto è negoziale ma assume diversi istituti,se ha EFFETTO NOVATIVO occorrerà il consenso di tutte le parti che prendono parte all'obbligazione,se ha EFFETTO SUCCESSORIO LIBERATORIO serve il consenso del creditore e il delegato si obbliga solo tramite contratto con il creditore,se ha EFFETTO SUCCESSORIO CUMULATIVO,non serve il consenso del creditore e il delegato si obbliga tramite un atto unilaterale.Dal punto di vista del creditore,quando approva l'inserimento di un terzo soggetto(delegato) nel rapporto obbligatorio,deve chiedere l'adempimento dell'obbligazione prima al delegato e solo se il delegato non paga,il delegatario po' rivolgersi al delegante.Il creditore è libero di scegliere se rifiutare o accettare la delegazione e nel primo caso la delegazione sarà cumulativa,nel secondo caso il creditore ha tre alternative:-o stipula un nuovo contratto con il delegato estinguendo il vecchio rapp obbligatorio e costituiscono uno nuovo mediante consenso di tutti e ottenendo una delegazione novativa;o,mantenendo lo stesso rapporto obbligatorio,stipula un contratto con il delegato,liberando il delegante e la delegazione sarà privativa;oppure può decidere di non liberare il delegante ma deve comunque rispettare un beneficio d ordine a suo favore e la delegaz sarà cumulativa. La delegazione è PROMITTENDI se il delegante incarica il delegato di obbligarsiverso il creditore(delegatario),è SOLVENDI se il deb originario incarica il delegato di pagare il delegatario senza lcuo contratto o atto unilaterale tra delegato e delegatario e con la sola prestazione del delegato. Il pegno è un diritto di garanzia che si costituisce con un contratto di pegno su cose mobili,universalità di cose mobili,su crediti,o su diritti aventi come oggetto beni mobili.La costituzione del pegno avviene quando si concretizza la consegna della cosa o del documento che ne conferisce la disponibilità.La cosa può essere tenuta sia dal debitore sia dal creditore,ma l'importante è che il debitore non ne possa disporre senza l'autorizzazione del creditore il quale a sua volta può solo custodirla a meno che non si tratti di una somma di denaro o di cose fungibili. La ventiseiesima edizione del Manuale tiene conto di due importanti aggiornamenti normativi: il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e relative modifiche fino al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e la "riforma Cartabia" della giustizia civile (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), che ha interessato vari aspetti del diritto di famiglia. Insieme a queste novità, il Manuale resta focalizzato sull'evoluzione della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, che assume sempre più rilevanza nel sistema civilistico. L'espansione costante del sistema giuridico, anche a causa dell'influenza del diritto dell'Unione Europea, e l'articolazione in settori specifici sempre più complessi e ampi rendono difficile conciliare l'approccio didattico del testo, che mira a fornire una trattazione chiara delle istituzioni fondamentali per i giovani che si avvicinano allo studio del diritto privato. VAI ALLO SHOPRICHIEDI CONTATTO